

Fasc. n. 1145/VA/2018 – Quesito in merito all’interpretazione della nozione di comune limitrofo di cui all’art.31, comma 4 della circolare n.13378
(delibera 10 ottobre 2019)

Il Consiglio,

Premesso che in data 11.10.2018 la dott.ssa XXX, giudice presso il Tribunale di XXX, ha presentato al Consiglio un quesito in merito all’interpretazione della nozione di “comune limitrofo” di cui all’art.31, comma 4 della circolare n.13378 *“in tema di trasferimenti di magistrati, conferimenti di funzioni e destinazioni a funzioni diverse da quelle giudiziarie”* (delibera del 24 luglio 2014);

Con il quesito in oggetto, in particolare, la dott.ssa XXX chiede di sapere se la nozione di comune limitrofo debba essere interpretata come comune “confinante”, “vicino” o se si debba fare riferimento al “territorio di competenza del primo tribunale confinante con quello di destinazione”.

Si tratta, pertanto, di chiarire, senza entrare nella posizione particolare della dott.ssa XXX, pur esplicitata nel quesito in oggetto, in che termini debba essere inteso il suddetto concetto di “comune limitrofo” ai fini dell’applicazione dei benefici finalizzati alla salvaguardia del nucleo familiare.

Orbene, l’art.31, comma 4 della suddetta circolare, stabilisce che *“Anche nel caso in cui la residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli sia ubicata in un comune limitrofo a quello della sede circondariale di destinazione, ovvero sede di sezione distaccata dell’ufficio giudiziario, il punteggio è riconosciuto purchè il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri”*.

Sulla questione, il Consiglio si è già pronunciato con la delibera del 4 aprile 2019 dove è stato chiarito che per “comune limitrofo” non poteva intendersi, come auspicato da altro magistrato interessato, “ogni comune che si trovi ai confini o nelle immediate vicinanze”: secondo il precedente consiliare, infatti, *“detta auspicata interpretazione risulta tuttavia eccessivamente estesa ed ancorata a criteri non oggettivi e uniformi, essendo, invece, conforme al richiamato disposto della circolare quella secondo cui il termine “limitrofo” va ritenuto coincidente con quello di “confinante”*.

Si ritiene, pertanto, di poter confermare la predetta interpretazione nel senso che nella circolare sui trasferimenti il termine “limitrofo” va ritenuto coincidente con quello di “confinante”.

Tanto premesso,

delibera

di rispondere al quesito nei termini seguenti:

nella circolare n.13778 *“in tema di trasferimenti di magistrati, conferimenti di funzioni e destinazioni a funzioni diverse da quelle giudiziarie”* (delibera del 24 luglio 2014), il concetto di “comune limitrofo” coincide con quello di “comune confinante”.